

COMMISSIONI RIUNITE

INDUSTRIA (XII) - LAVORO (XIII)

4.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE
GIORGIO FERRARI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni:		zione per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi (1208)	3
FERRARI GIORGIO, <i>Presidente</i>	3	FERRARI GIORGIO, <i>Presidente, Relatore per la XIII Commissione</i>	3, 12
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CERRINA FERONI GIAN LUCA	10, 12
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli di occupazione (1522);		FERRARI MARTE	11, 12
PROVANTINI ed altri: Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725);		SANESE NICOLA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	12
VISCARDI ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e agevola-		TRAPPOLI FRANCO	11
		VISCARDI MICHELE	11
		ZOSO GIULIANO, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14.

MARTE FERRARI, *Segretario della XIII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Cresco e Spini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli di occupazione (1522); e delle proposte di legge Provantini ed altri: Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi (725); Viscardi ed altri: Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi (1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dei livelli di occupazione »; e delle proposte di legge Provantini ed altri: « Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi »; e Viscardi ed altri: « Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione e agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi ».

Comunico alle Commissioni il testo del disegno di legge n. 1522, come risultante dalle modifiche elaborate dal Comitato ristretto, che propongo di assumere a base per il seguito della discussione e per le votazioni, al fine di inviarlo alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per il prescritto parere:

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

ART. 1.

1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della

cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici, a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato, a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno, alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di

qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 19 della presente legge.

ART. 2.

1. Il Foncooper è alimentato:

a) dalla anticipazione di lire 50 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 16, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie;

c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;

d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiscono alla Foncooper.

ART. 3.

1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

2. Nei casi previsti ai numeri 1) e 3) del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui ai numeri 2), a) e b) dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 1).

4. Gli importi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo nonché l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della sezione.

5. I progetti di cui al numero 2) del precedente articolo 1, comprese le dimissioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.

ART. 4.

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione sociale obbligatoria.

5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

9. Le eventuali perdite, accertate dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.

ART. 5.

1. La durata massima dei finanziamenti non può superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

2. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno o di due anni.

3. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

4. La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.

ART. 6.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.

2. Il tasso è ridotto a metà per le cooperative e per i progetti di cui al comma 4-bis dell'articolo 1, nonché per i progetti da realizzarsi nelle aree di competenza della Cassa per il mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

3. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle — anche tributarie — ad essi inerenti.

ART. 7.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero del tesoro apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la Sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al « Foncooper » e non utilizzate.

ART. 8.

1. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dalla presente legge:

1) stabilisce in conformità alle direttive di cui al primo comma del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;

2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper di ciascun progetto presentato;

3) delibera l'accoglimento totale o parziale nonché il rigetto di ciascuna domanda.

2. Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla sezione secondo le proprie norme statutarie.

ART. 9.

Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali di risparmio, le banche popolari cooperative, nonché le altre aziende ed istituti di credito partecipanti al fondo di rotazione della sezione medesima ».

ART. 11.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci ».

ART. 12.

1. Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

2. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i

titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio.

3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.

4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli Istituti già autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

ART. 13.

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emesse dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.

TITOLO II

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE.

ART. 14.

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successi-

vi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale:

b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative possono altresì associare altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

ART. 15.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50

per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

2. Il conferimento di cui al comma precedente può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.

ART. 16.

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al primo comma.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

ART. 17.

1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

4. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. In ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalità previste ai punti *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 1.

7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale né di indennità di disoccupazione straordinaria.

ART. 18.

1. Le quote di partecipazione assunte dalle società finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.

2. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto pro-quota della partecipazione di cui al precedente primo comma a titolo gratuito.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite pro-quota e senza gravame, ai soci delle cooperative.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riporto spettante alla società finanziaria è riservata al Fondo speciale di cui al medesimo articolo.

ART. 19.

1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La società finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 19 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

3. Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

TITOLO III

FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 20.

1. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge finanziaria 1983, sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, de-

termina il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e il funzionamento della sezione.

ART. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1986-1987.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Vorrei che i colleghi dedicassero un minuto di riflessione all'articolo 18, perché è sostanzialmente innovativo rispetto alle conclusioni cui il Comitato ristretto era pervenuto. Mi pare che, così come formulato, non possa essere accolto, se le Commissioni dovessero accoglierlo, il gruppo comunista dovrebbe formulare una riserva esplicita ed esprimere voto contrario, essendo le previsioni di tale articolo in contrasto con i principi generali e con la legislazione che disciplina l'ordinamento cooperativistico.

In particolare, trovo contrastanti con i principi generali dell'ordinamento cooperativistico il secondo ed il terzo comma, il quale ultimo prevede il trasferimento a titolo gratuito ai soci delle cooperative delle quote di partecipazione della finanziaria, infatti, le risorse formate con contributi pubblici non possono essere distribuite ai soci, essendone titolare la cooperativa, con eventuale imputazione alla riserva indivisibile del capitale alla cooperativa, a titolo oneroso, in modo da riformare, un fondo da destinare ad attività successive.

C'è poi il problema delle esenzioni fiscali: le società finanziarie, come previste nel testo del Comitato ristretto, obbediscono ai principi dell'ordinamento cooperativistico, se tutte le operazioni di trasferimento fossero esenti da franchigia fiscale, graveremmo esse, o comunque i soggetti di queste operazioni, di un onere sicuramente improprio.

Alla luce della difficoltà di disciplinare una materia che presenta un'estrema diversificazione di casi concreti, la soluzione che mi permetto di suggerire è di sopprimere l'articolo 18, trasferendone i principi nell'articolo 17, quarto comma, in quanto il decreto del ministro del lavoro, emanato di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria, e disciplinante le modalità di concessione e di erogazione di contributi, può ugualmente regolare le diverse modalità di partecipazione delle società finanziarie ai benefici previsti dall'articolo 14, fermo restando ovviamente il rispetto dei principi della legislazione e dell'ordinamento cooperativistico.

Mi pare, questa, una soluzione preferibile alla disciplina rigida di una materia vaga, sfuggente e fluida perché, probabilmente, al di là della buona volontà del legislatore, finirebbe per irrigidire fortemente tutto il testo.

Avrei altre osservazioni da formulare, ma non rientrando esse nelle competenze della I e della V Commissione avrò modo di esporle nel prosieguo dell'*iter*. Le norme di cui all'articolo 18 mi pare invece rientrino nelle competenze della Commissione affari costituzionali, è questa la ragione per la quale avanzo fin d'ora la proposta di soppressione dell'articolo 18.

MARTE FERRARI. Poiché il collega Trappoli ha partecipato al lavoro svolto dal Comitato ristretto per conto del gruppo socialista, non ho osservazioni da formulare, salva la possibilità di presentare emendamenti in sede di esame definitivo del testo.

Circa l'osservazione espressa dall'onorevole Cerrina Feroni, concordo con lui nel ritenere inopportuno il trasferimento delle quote di partecipazione ai soci in caso di scioglimento, i lavoratori percepiscono una retribuzione e tutto il resto costituisce patrimonio collettivo della cooperativa. Tuttavia, ritengo opportuno richiedere i pareri anche sull'articolo 18, il che non impedisce di esprimere sin da ora le relative riserve.

MICHELE VISCARDI. I commissari potranno fornire ulteriori contributi nella

fase dell'esame dei singoli articoli. Al momento, il nostro scopo è di licenziare un testo da sottoporre ai pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. La questione posta dall'onorevole Cerrina Feroni, e condivisa dall'onorevole Marte Ferrari, non trova sostanziali obiezioni, tuttavia, intraprendere questa strada significherebbe sollevare dubbi riguardanti non solo l'articolo 18, ma, probabilmente, anche altre parti del testo, ricadenti nelle competenze delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Sarei, pertanto, dell'opinione di trasmettere il testo nella redazione attuale, le obiezioni formulate dall'onorevole Cerrina Feroni in ordine all'articolo 18, anche tenendo conto del parere che dovrà essere espresso, non ci impediranno di emendare il progetto di legge in seguito ad una più puntuale riflessione.

Ritengo opportuno, dunque, approvare in linea di massima il testo, restando inteso che, non trattandosi di una approvazione definitiva, i gruppi si riservano di procedere successivamente ad un esame più attento nel merito, a partire dalle considerazioni espresse dall'onorevole Cerrina Feroni.

FRANCO TRAPPOLI. Vorrei sollecitare l'inserimento nel testo del seguente mio articolo aggiuntivo, sul quale il Comitato ristretto si era già pronunciato favorevolmente:

« Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento ».

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei chiarire ai colleghi che, pur condividendo il provvedimento, alla cui elaborazione il Ministero ha d'altronde contribuito fattivamente, il Governo manifesta alcune riserve. Poiché il testo si presenta sostanzialmente come uno strumento aggiuntivo nell'ambito della politica industriale, e tenuto conto del fatto che esso è finalizzato con stanziamenti utilizzabili dal Ministero dell'industria, il Governo avanza la richiesta che il provvedimento faccia riferimento a tale Ministero, e non a quello del lavoro, in qualità di organo competente in via primaria per la gestione della legge.

Debbo chiarire, per altro, che tale riserva non intende essere d'ostacolo all'*iter* del provvedimento, ma solo garantire la serietà degli interventi adottati sotto la responsabilità diretta del Ministero. È per questo motivo che il Governo si riserva di presentare alcuni emendamenti in tal senso.

GIULIANO ZOSO, *Relatore per la XII Commissione*. Il compito al quale le Commissioni sono oggi chiamate è di approvare in linea di principio un testo base da inviare alle Commissioni I e V per il prescritto parere, senza per il momento approfondire in dettaglio il testo stesso. Solo in tal modo l'*iter* del provvedimento potrà svolgersi rapidamente. Proprio in questa logica, ritengo che possa essere inviato alle suddette Commissioni anche l'articolo aggiuntivo Trappoli mentre, per

quanto riguarda la proposta del collega Cerrina Feroni di sopprimere l'articolo 18, nulla vieta che tale proposta possa essere avanzata in seguito, una volta ottenuto il parere delle Commissioni I e V.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro allora la mia proposta, mantenendo però inalterate le riserve che ho già espresso in merito all'articolo 18 e ribadendo che le responsabilità per i ritardi registrati nell'*iter* non sono addebitabili certamente al gruppo comunista.

MARTE FERRARI. Concordo con la dichiarazione del collega Cerrina Feroni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di massima il testo elaborato dal Comitato ristretto, come modificato dall'inserimento dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Trappoli, come articolo 23.

(È approvato).

Il testo sarà inviato, per il prescritto parere, alle Commissioni I e V.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
